

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

La spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i servizi, alle manutenzioni ordinarie ed all'acquisizione dei beni di consumo.

Gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l'espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi stessi. Relativamente alla gestione della spesa corrente, l'Ente dovrà orientare la propria attività alla manutenzione e gestione del territorio anche per una migliore fruibilità turistica. Per far fronte alle maggiori spese legate al punto precedente l'Amministrazione intende programmare un piano di efficientamento energetico in ambito di illuminazione e riscaldamento nell'ottica del PAESC.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato, che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", attualmente ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 372.004,00:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006				
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE TRIENNIO	MEDIO
€ 374.222,00	€ 370.814,00	€ 370.977,00	€ 372.004,00	

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. relativamente al 2019, come rilevato con delibera della Giunta Comunale n. 167 del 11-12-2018;

Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 168 del 01.12.2018, avente ad oggetto "Approvazione piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021. Revisione struttura organizzativa dell'Ente e programmazione dei fabbisogni del personale.";

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente approvata con propria deliberazione n. 53 del 09.04.2019 (in seguito validata dall'OV e

comunicata ai dipendenti), e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Visto l'art. 1, comma n. 557, della legge 296/2006, per come modificato da ultimo dai D.L. n. 14 e 50/2017 il quale dispone che gli enti già sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013 e non possono nell'anno 2018 effettuare assunzioni a tempo indeterminato per una spesa superiore al 25% di quella per le cessazioni verificatesi nell'anno precedente, percentuale che sale al 75% per i comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione in linea con quello previsto per gli enti dissestati, percentuale che sale al 90% per i comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione in linea con quello previsto per gli enti dissestati e che lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate corrente, percentuale che è fissata nel 100% della spesa dei dipendenti cessati nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che hanno un rapporto nel triennio precedente calcolato nell'ultimo anno tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 24%; percentuale che sale al 100% dei risparmi derivanti da cessazioni di vigili che sono destinate a nuove assunzioni di vigili; nonché che si possono utilizzare le quote destinabili a nuove assunzioni delle cessazioni del triennio 2015/2017 non utilizzate a tale fine e che tali risorse possono essere destinate ad assunzioni con procedure ordinarie (deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015) in tutte le regioni in cui è stato attestato il completo riassorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta, nonché che esse vanno calcolate sulla base delle regole in vigore nell'anno in cui le stesse sono maturate;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Considerato che nell'anno 2018 si è verificata n. 1 cessazione di personale dipendente e precisamente: Cat. C, Pos. Econ. C5, servizio amministrativo;

Considerato che, a decorrere dal 1° ottobre 2019, si è verificato il collocamento a riposo di n. 1 unità di personale: Cat. D, Pos. Econ. D2, servizio finanziario;

Rilevato che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2019 può beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2016-2017-2018, vista la cessazione di n. 1 dipendente, cat. C5, verificatasi nell'anno 2018;

Considerato, inoltre, che l'art. 14 bis, comma 1, lett. b) del D.L. n. 4/2019, così dispone: *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

Ritenuto, pertanto, di programmare la sostituzione già nel corso del 2019 della dipendente di Cat. D, Pos. Econ. D2, servizio finanziario;

Dato atto, inoltre, che la Legge n. 56/2019 ha introdotto, da ultimo, le seguenti disposizioni in tema di accesso al pubblico impiego:

“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente”; (art. 3, comma 1)

“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”; (art. 3, comma 8)

Dato atto, inoltre, che, a decorrere dal 16.10.2019, si è verificata la cessazione di n. 1 agente di polizia municipale, Cat. C, Pos. Econ. C1, servizio vigilanza, per mobilità esterna volontaria presso il Comune di Banchette;

Considerato necessario procedere alla sostituzione del dipendente sopra citato;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare la programmazione del fabbisogno di personale stabilita in sede di approvazione del DUP 2020/2022, alla delle cessazioni che si sono verificate nel corso del 2019;

Considerata la necessità di prevedere per l'anno 2019 e per il triennio 2020-2021-2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, la seguente programmazione delle assunzioni:

Anno 2020

Assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D, da destinare al Servizio Finanziario. Modalità di assunzione di tale figura professionale:

- mobilità obbligatoria (art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001) ed eventualmente mobilità volontaria (art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001);
- convenzione con altro Ente pubblico ai sensi dell'art. 14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004;
- in caso di esito negativo delle procedure sopra indicate, concorso pubblico ovvero accordo con altro ente per l'utilizzo di graduatorie già esistenti, laddove consentito dalla normativa in materia;

(Laddove non fosse possibile concludere entro il 31.12.2019 le procedure per l'assunzione dell'Istruttore Direttivo Contabile, già prevista nell'anno 2019);

Assunzione a tempo indeterminato di un Agente di polizia municipale, Cat. C, da destinare al Servizio Vigilanza. Modalità di assunzione di tale figura professionale:

- mobilità obbligatoria (art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001) ed eventualmente mobilità volontaria (art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001);
- convenzione con altro Ente pubblico ai sensi dell'art. 14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004;

Anno 2021

Al momento non si prevedono assunzioni;

Anno 2022

Al momento non si prevedono assunzioni;

Ritenuto di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Visto il DM Ministero dell'Interno 10 aprile 2017 avente ad oggetto "individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019." (GU n.94 del 22-4-2017);

Rilevato che l'ente, riguardo al D.M. sopra indicato osserva il rapporto medio dipendenti/popolazione pari ad 1/142, previsto nel triennio 2017-2019, (anno 2017: rapporto = pop. al 31.12.2017 2580: 142 = n. 18,17; dipendenti ente = n.10 [il segretario comunale in convenzione è considerato all'interno dell'organico del Comune capofila]);

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone: "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "*Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha*

introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *“Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”;*

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006 come desumibile dal menzionato parere espresso dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 23/2016;

Richiamato il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del D.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del D.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Richiamata l'autorevole pronuncia della Corte dei Conti sez. Autonomie Deliberazione del 05/01/2017, n. 1/SEZAUT/2017/QMIG che stabilisce, tra l'altro, nel suo dispositivo, che *“ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa - anche contrattuale - ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”;*

Considerato che l'Ente, come ricavabile dalla relazione del responsabile finanziario, richiamata all'interno della delibera di giunta n. 117 del 14.11.2017 non ha sostenuto spese per lavoro flessibile né nell'anno 2009, né nel triennio 2007/2009, finalizzate alla realizzazione di un servizio indispensabile come indicato nel DM 28 maggio 1993;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;

- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga

Considerato che per il triennio 2020/2021/2022, con riferimento al lavoro flessibile, nel caso di sopravvenute necessità, l'Ente ritiene di confermare la possibilità di ricorso all'istituto della utilizzazione di dipendenti di altro ente ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/04 nonché il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili, disciplinato dall'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

Considerato, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68 e che l'Ente al momento occupa meno di 15 dipendenti;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Considerato l'obbligo di trasmettere il piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

Dato atto che, questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2018 fino alla data di adozione della presente deliberazione;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, anche con riferimento al triennio 2020/2022, nel rispetto di quanto sopra indicato quale programma del fabbisogno triennale;
- ha altresì rispettato la medesima norma nell'anno antecedente come risulta dal Rendiconto dell'anno 2018;
- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con il presente documento;
- ha inviato entro il 31 marzo - comunque entro il 30 aprile - la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (anno 2018);
- ha adottato il Piano della performance per l'anno 2019;
- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.l. n. 113/2016);

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Si ritiene, pertanto, opportuno stabilire per il triennio 2020/2022 il seguente piano dei fabbisogni:

- la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 372.004,00;

AREA	CATEGORIA	DIPENDENTI ADDETTI
CONTABILE ED ECONOMICO-FINANZIARIA	D	1
TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA	C B	2 (1 part-time) 1
AMMINISTRATIVA	B	2 (1 part-time)
DEMOGRAFICA	D	1
VIGILANZA E COMMERCIO	C	2
TOTALE		9 (di cui 2 part-time)
Le aree Tecnica e tecnico manutentiva e Demografica sono coperte da posizione organizzativa. Le aree Economico-Finanziaria, Amministrativa e Vigilanza e commercio sono poste temporaneamente in capo al segretario comunale.		

- a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero per l'anno 2020;
- per il triennio 2020-2021-2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, si prevede la seguente programmazione delle assunzioni di personale:

Anno 2020

- 1) Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D, da destinare al Servizio Finanziario. Modalità di assunzione di tale figura professionale:
 - mobilità obbligatoria (art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001) ed eventualmente mobilità volontaria (art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001);
 - convenzione con altro ente ai sensi dell'art. 14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

- in caso di esito negativo delle procedure sopra indicate, concorso pubblico ovvero accordo con altro ente per l'utilizzo di graduatorie già esistenti, laddove consentito dalla normativa in materia;
- 2) Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Agente di polizia municipale, Cat. C, da destinare al Servizio Vigilanza. Modalità di assunzione di tale figura professionale:
 - mobilità obbligatoria (art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001) ed eventualmente mobilità volontaria (art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001);
 - convenzione con altro Ente pubblico ai sensi dell'art. 14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004;

Anno 2021

Al momento non si prevedono assunzioni;

Anno 2022

Al momento non si prevedono assunzioni;

- la spesa derivante dalla due predette assunzioni rispetta il limite di spesa previsto per l'ente;
- relativamente all'annualità 2020, nel caso di sopravvenute necessità, l'Ente ritiene di confermare la possibilità di ricorso all'istituto della utilizzazione di dipendenti di altro ente ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/04, al fine di garantire la necessaria continuità del servizio ragioneria visto il collocamento a riposo della dipendente responsabile dell'area finanziaria. A tal riguardo, non avendo sostenuto spese per tale tipologia di rapporto di lavoro nel triennio 2007/2009 e considerata la necessità di garantire comunque un servizio indispensabile per il Comune, si quantifica in via ipotetica il limite di spesa in euro 5.500, dando atto che esso rispetta il limite delle spese di personale dato dalla media del triennio 2011/2013. L'Ente si riserva di avvalersi di tale tipologia contrattuale anche per gli anni 2020, 2021, e 2022, fatto salvo il rispetto del limite come sopra determinato e per esigenze non prevedibili al momento;